

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## Da quando può essere proposta istanza di rimessione in termini?

Nessuna disposizione impone alla parte di formalizzare prima del compimento dell'atto scaduto la richiesta di rimessione in termini; di attendere la risposta del giudice sulla detta istanza e solo allora di provvedere al compimento dell'atto. Dunque, se è certamente possibile che il compimento dell'atto scaduto sia preceduto dalla proposizione della istanza di rimessione in termini e venga compiuto solo dopo che la detta istanza sia stata accolta, deve con certezza escludersi che il giudice possa rifiutare di prendere in esame l'istanza di rimessione sol perché formulata contestualmente al compimento dell'atto scaduto [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 15.06.2015, n. 12405].

...omissis...

che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 121 c.p.c., rilevando che

nessuna norma dell'ordinamento processuale impone che la istanza di rimessione in termini debba essere presentata prima e redatta separatamente dall'atto di impugnazione al quale la stessa si riferisce, ben potendo quindi la stessa essere formulata contestualmente all'atto per il compimento del quale si richiede la rimessione in termini; tanto più in un caso in cui l'atto da compiere è soggetto alla forma del ricorso;

che il ricorso è fondato;

che, invero, nessuna disposizione impone alla parte di formalizzare prima del compimento dell'atto scaduto la richiesta di rimessione in termini; di attendere la risposta del giudice sulla detta istanza e solo allora di provvedere al compimento dell'atto;

che, dunque, se è certamente possibile che il compimento dell'atto scaduto sia preceduto dalla proposizione della istanza di rimessione in termini e venga compiuto solo dopo che la detta istanza sia stata accolta, deve con certezza escludersi che il giudice possa rifiutare di prendere in esame l'istanza di rimessione sol perché formulata contestualmente al compimento dell'atto scaduto;

che orienta in tal senso la giurisprudenza di questa Corte in tema di notificazioni e di rimessione in termini nel caso in cui una notificazione non sia andata a buon fine;

che, invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui "in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessaria (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello rinotificato - in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo, tempestivamente chiesto - presso il domicilio eletto dall'avvocato e dalla parte nel luogo sede dell'ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte)" (Cass., S.U., n. 17352 del 2009);

che da tale pronuncia si desume che un atto processuale, ancorché il termine per esso previsto sia scaduto, ben può essere dalla parte compiuto e poi sottoposto alla valutazione del giudice perché esso verifichi la sussistenza di condizioni tali da rendere giustificato o non imputabile il ritardo;

che, nella specie, il ricorrente, nell'atto di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, compiuto nella forma sua propria del ricorso, ha contestualmente richiesto la rimessione in termini;

che la Corte d'appello ha espressamente affermato di non poter esaminare la richiesta in quanto la stessa avrebbe dovuto essere formulata autonomamente e comunque prima del compimento dell'atto scaduto;

che appare evidente la erroneità di tale decisione, atteso che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare l'istanza e provvedere sulla stessa, o rigettandola, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'atto compiuto dalla parte, ovvero accogliendola, e quindi dando le necessaria indicazioni sull'ulteriore svolgimento del processo;

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d'appello di Perugia che, in diversa composizione, procederà all'esame della istanza di rimessione in termini, alla luce del seguente principio di diritto:

in tema di procedimento civile, allorquando il termine per il compimento di un atto sia scaduto, la istanza di rimessione in termine può essere dalla parte proposta congiuntamente al compimento dell'atto al quale l'istanza stessa si riferisce";

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---